



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 96

Ordinanza n. 96/T.V.

Chieti, li 25.03.2022

IL COMANDANTE

Viste le richieste della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisite al prot. n. 13863 e n. 13864 del 03.03.2022, con cui si chiede l'istituzione del divieto di sosta nonchè l'autorizzazione per la sosta di due veicoli, al fine di poter effettuare operazioni di trasloco in Calderai n. 7 e in Via F. Salomone n. 74, per il giorno 31 marzo prossimo;

Considerato che saranno utilizzati i seguenti veicoli, di massa a pieno carico inferiore a q.li 35, che si alterneranno in entrambe le occupazioni:

- Porter Piaggio tg. AH 305 NG, delle dimensioni di m. 3,66 x 1,50;
- Fiat Doblò tg. FY 812 FZ, delle dimensioni di m. 4,41 x 1,83;

Considerato, inoltre, che in Via dei Calderai i lavori saranno eseguiti dalle ore 8,00 alle ore 14,00, e che si tratta di una strada pedonale che rientra nella Z.T.L. "A", dove non è consentito il transito veicolare, per cui i suddetti veicoli dovrà posizionarsi, alternativamente, all'interno dell'area di sosta di Via Porta Pescara, nella parte più prossima a Via dei Calderai;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nel primo stallo di sosta dell'area parcheggio della parte a valle di Via Porta Pescara, nonchè di autorizzare i veicoli al transito ed alla sosta nella Z.T.L., per il tempo strettamente necessario e con le opportune prescrizioni;

Considerato, inoltre, che in Via F. Salomone i lavori saranno eseguiti dalle ore 9,00 alle ore 15,00, con utilizzazione degli stessi veicoli, nonchè di una scala montacarichi componibile;

Considerato, inoltre, che detti veicoli, alternativamente, dovranno posizionarsi sul lato destro in direzione Piazza Garibaldi, occupando il marciapiede ed una piccola parte della corsia di marcia, in un tratto viario dove vige il divieto di sosta, ma dove è frequente trovare autovetture in sosta temporanea;

Ritenuto, pertanto, di integrare il divieto di sosta vigente nella suddetta area con la rimozione forzata, al fine di consentire la sosta dei veicoli utilizzati per il trasloco, nonchè di istituire il senso unico alternato, in caso di necessità;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonchè per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. B) D.Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di cui in premessa:

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Porta Pescara, all'interno dell'area parcheggio a valle della strada, nel posto auto più prossimo a Via dei Calderai, per il giorno 31 marzo 2022 dalle ore 8,00 alle ore 14,00;

2. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via F. Salomone, per ml. 10,00 in prossimità del civico n. 74, per il giorno 31 marzo 2022, dalle ore 9,00 alle ore 15,00;
3. l'istituzione del senso unico alternato in Via F. Salomone, in prossimità del civico n. 74, per il giorno 31 marzo 2022, tra le ore 9,00 e le ore 15,00, in caso di necessità per incrocio malagevole dei veicoli, con utilizzazione di almeno un moviere munito di apposita paletta (Art. 42 Reg. C.d.S. – Fig. II 403).

Si autorizzano i seguenti veicoli al transito nella Z.T.L. "A" ed alla sosta in Via Porta Pescara, nell'area riservata con il presente provvedimento, per il giorno 31 marzo 2022, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco:

- Porter Piaggio tg. AH 305 NG;
- Fiat Doblò tg. FY 812 FZ;

Si autorizzano, altresì, gli stessi veicoli alla sosta in Via F. Salomone, in prossimità del civico n. 74, per il giorno 31 marzo 2022, dalle ore 9,00 alle ore 15,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco. Essi dovranno alternarsi nell'occupazione ed occupare anche il marciapiede, al fine di invadere il meno possibile la corsia di marcia e non ostacolare la normale viabilità veicolare.

La Ditta esecutrice del trasloco dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, ad installare tutta la segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice del trasloco, durante l'occupazione in Via F. Salomone:

- la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'apposizione del segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA, in una delle tre versioni (figg. II.384, II.385 e II.386) corredato dal pannello integrativo indicante la distanza della strettoia secondo le modalità prescritte dall'art. 42 Reg. C.d.S.;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;
- l'apposizione, alle estremità dell'occupazione, di n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni", integrati con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro;
- l'utilizzazione di un moviere munito di apposita paletta (Art. 42 Reg. C.d.S. – Fig. II 403) in caso di necessità, per l'eventuale regolamentazione del traffico a senso unico alternato.


Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc. La Panoramica, Soc. TUA.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni
IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Fabio PRIMITERRA

[Handwritten signature in blue ink]